

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2002 CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

Oggetto consiliare n. 3332  
R<BS>ELAZIONE

L'art. 5 "Disposizioni finali" della L.R. 15/02, nel modificare tra l'altro la disciplina della gestione del fondo regionale relativo alle assegnazioni alle Province per gli interventi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e per la concessione di contributi sui predetti danni, dispone anche l'abrogazione del comma 3 dell'art. 64 della L.R. 8/94 come modificato dall'art. 48 della L.R. 6/00.

Con tale articolo si e' inteso chiarire e semplificare alcuni aspetti della normativa regionale in materia (L.R. 8/94 e successive modifiche) mediante alcune modifiche ed integrazioni agli articoli connessi ai danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

In particolare, l'articolo e' finalizzato, a modifica della previgente normativa, a trattare in modo omogeneo l'intervento contributivo, attuato tramite assegnazioni alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole, prescindendo dalle specie responsabili del danneggiamento e dagli ambiti in cui detti danni si producono.

La nuova disciplina recata dall'art. 5 deve ovviamente trovare corrispondenza nell'articolazione dei capitoli del bilancio regionale.

L'entrata in vigore della L.R. 15/02 mentre l'iter di approvazione della variazione al Bilancio per l'esercizio 2002 era prossimo alla conclusione non ha consentito il recepimento immediato della nuova disciplina recata dall'art. 5, recepimento che deve essere rinviato al Bilancio di previsione per l'esercizio 2003.

Cio' determina l'esigenza, al fine di non ritardare le assegnazioni alle Province per gli interventi in questione relativamente all'anno 2002, di prevedere una specifica norma di legge che consenta il perfezionamento dei relativi procedimenti amministrativi secondo la previgente normativa.

Le stesse ragioni determinano la necessita' di prevedere, all'art. 2 del presente progetto di legge, la dichiarazione di urgenza.  
PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Concessione di contributi di cui all'art. 17  
della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8

1. Per l'anno 2002 si applicano l'art. 18 ed il comma 3 dell'art. 64 della L.R. n. 8 del 1994 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.